



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Circondariale marittimo di Loano – Albenga

ORDINANZA

(Modalità di immissione in mare delle acque di scarico dei servizi igienici delle unità da diporto)

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Loano e Comandante del porto di Loano:

- VISTA** la Legge 11 febbraio 1971 n. 50 “Norme sulla navigazione da diporto” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 29 settembre 1980, n. 662, “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e del protocollo sull’intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanza diversa dagli idrocarburi, con annessi adottati a Londra il 02.11.1973”, c.d. Convenzione MARPOL;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle Direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, “Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;
- VISTO** l’Emendamento adottato dall’International Maritime Organization in data 1° aprile 2004 all’Annesso IV della sopracitata convenzione “Norme relative alla prevenzione dell’inquinamento da acque di scarico delle navi”, entrato in vigore il 1° agosto 2005, che disciplina lo scarico in mare dei liquami di bordo dalle unità da diporto, omologate al trasporto di un numero superiore a quindici persone, entrate in servizio successivamente alla sua entrata in vigore ed obbliga le unità esistenti a tale data ad adeguarsi alla normativa MARPOL entro cinque anni;
- VISTA** la Direttiva GAB/2005/6759/B01 in data 29 luglio 2005 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio avente per oggetto “Applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 “Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”. Unità destinate alla nautica da diporto”;
- VISTA** la nota n. RAM/2908/1/2005 del 01.08.05 del reparto ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di porto, con la quale è stata trasmessa per i provvedimenti di competenza la predetta direttiva del Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio;
- VISTA** la propria ordinanza n.07/2024 in data 08 febbraio 2024 “regolamento di sicurezza del porto di Loano”;
- VISTA** la propria ordinanza n.09/2024 in data 13 febbraio 2024 “regolamento di sicurezza del porto di Andora”;
- VISTA** la propria ordinanza n.36/2017 in data 20 aprile 2017 “regolamento di sicurezza del porto di Alassio”;
- RAVVISATA** la necessità di tutelare le acque dall’inquinamento derivante dallo sversamento in mare di rifiuti, al fine di evitare possibili danni all’ambiente marino e dare pratica attuazione agli obblighi legislativi vigenti in materia;
- CONSIDERATA** altresì la necessità di emanare disposizioni sul trattamento delle acque reflue prodotte dalle unità da diporto, sia nuove che esistenti, ai sensi dell’Annesso IV della Convenzione MARPOL;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 77, 82, 499 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1 (divieti)

Ferme restando le vigenti norme in tema di prevenzione dell'inquinamento marino, nell'ambito del Circondario marittimo di Loano-Albenga è fatto divieto a tutte le unità da diporto di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nell'ambito degli specchi acquei all'interno di porti, approdi, punti d'ormeggio ed altre zone dedicate alla sosta, nonché entro 1.000 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti.

Art. 2 (scarichi in mare)

1. Secondo quanto previsto dalle norme in tema di prevenzione dell'inquinamento marino le unità da diporto esistenti alla data del 1° agosto 2005 e quelle, sia già esistenti a tale data che nuove, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 e dotate di servizi igienici, possono effettuare lo scarico a mare dei liquami non trattati a norma MARPOL soltanto oltre il limite delle **tre miglia** dalla costa, a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.
2. Le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero di persone superiore a 15 possono effettuare l'immissione in mare di acque di scarico trattate oltre il limite di **tre miglia** dalla costa e di acque di scarico non trattate oltre il limite di **dodici miglia** dalla costa, a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa e ad una velocità non inferiore a 4 nodi.

Art. 3 (sanzioni)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza da parte di unità da diporto, qualora il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 39, comma 3 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50, come modificata dalla legge 8 luglio 2003 n. 172.
2. In caso di violazione delle norme in materia di prevenzione dell'inquinamento marino da parte di altre categorie di utenti del mare, i trasgressori saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi dell'art. 13, comma 4 del Decreto Legislativo n. 182/03.

Art. 4 (norme finali)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, affissa anche all'albo degli Uffici marittimi del Circondario marittimo di Loano-Albenga e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

- a. distribuzione ai Comuni costieri;
- b. inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/loano>;
- c. pubblicazione Albo.

Loano (SV).

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandro VENUTO